COMUNE DI GAGLIOLE

COPIA

DETERMINAZIONI DI SEGRETERIA
NUMERO N. 57 DEL 24-03-21

N. REG. GEN. 80

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - N. 10 SANIFICAZIONI SEDE COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che stante il perdurare dell'Emergenza Sanitaria è necessario procedere periodicamente alla pulizia, sanificazione della sede Comunale per la tutela dei lavoratori e degli utenti;

PRESO ATTO della possibilità, riconosciuta all'Ente, di ricorrere a ditte specializzate nel settore, che siano in grado di eseguire un servizio di sanificazione certificato secondo le norme nazionali e di settore ;

DATO ATTO che il Comune di Gagliole, ai fini dell'assolvimento delle competenze manutentive ad esso affidate, non dispone di personale, nonché di materiali e mezzi propri per il servizio di che trattasi;

CONSIDERATO che la società S&L DI MILANESE LUCIANO & C. S.a.s. con sede in Via Ottone IV di Brunswik 12, 62024 – Matelica (MC) P. IVA 01661350437, abitualmente procede alla sanificazione degli uffici comunali ;

VISTI i commi 14 e 15 dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00, il progetto per il servizio in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

RITENUTO che il prezzo proposto, di euro 2.400,00 iva compresa per n. 10 sanificazioni, e accettato dalla società S&L DI MILANESE LUCIANO & C. S.a.s, è congruo ed adeguato;

VISTO l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

VISTO che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i

parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

PRESO ATTO, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convezione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

DATO ATTO che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alla convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

VISTO il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12 ove si prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO pertanto di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VISTO che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATI i requisiti di idoneità e capacità professionale;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	tutela lavoratori e sicurezza sul lavoro
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	sanificazione completa sede comunale
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, senza ricorso al MEPA.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Il servizio dovrà essere svolto entro il giorno 25-01-2021
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACQUISITO il Durc dal quale risulta la regolarità del soggetto affidatario nei confronti di INPS e INAIL;

RILEVATO che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;

ACQUISITO il CIG **ZC6311E7A1;**

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTA la delibera di Giunta n. 46 del 04.09.2019 con la quale si attribuisce al legale rappresentante dell'Ente la responsabilità dell'Area LL.PP. ai sensi dell'art. 53 L. n. 388/2000;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale nr. 16 del 26.08.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

D E T E R M I N A

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente disposto;

2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, il servizio a:

Nome affidatario	**S&L di Milanese Luciano & C. sas**
P.I. e/o C.F.	01661350437
Sede	Via Ottone IV di Brunswik, 12 – 62024 Matelica (MC)
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	n. 10 sanificazioni sede comunale

Clausole essenziali	da effettuare come concordato
Strumento di acquisto	affidamento diretto
Importo totale affidamento	**€ 2.400,00** (IVA compresa)
CIG	**ZC6311E7A1**

3. di impegnare la spesa come segue:
   a. € 2.400,00 (IVA inclusa) per n. 10 sanificazioni al capitolo 1201/1 del bilancio dell'Ente ;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014);

6. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

7. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile;

8. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 per l'esercizio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to SANDRO BOTTICELLI)

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 30-03-21

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
(F.to SANDRO BOTTICELLI)

Gagliole, lì 30-03-21

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 30-03-21

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-03-21 al 14-04-21

Il Responsabile della pubblicazione
(Botticelli Sandro)

Gagliole, lì